

La GARANZIA PAN EUROPEA

La garanzia convenzionale unica in tutti i Paesi UE

Evento organizzato da ANDEC

Martedì 17 febbraio 2015





La garanzia: Le avventure del Sig. Bianchi

Il Sig. Bianchi acquista un frullatore ad immersione;

- Il frullatore si arresta da solo all'improvviso,
- Il frullatore si surriscalda in modo anomalo,
- Il frullatore si infiamma all'improvviso bruciando la mano del sig. Bianchi

Le avventure della ditta Bianchi



(segue) Il Sig. Bianchi acquista un frullatore ad immersione:

- Il frullatore funziona ad intermittenza:



- Il frullatore si surriscalda in modo anomalo, senza concause nell' impianto: Pericolo

- Il frullatore brucia, ferendo la mano dell' utilizzatore:






Il frullatore funziona ad intermittenza


Il frullatore si surriscalda II frullatore brucia

Garanzia di legge e convenz.le

Sicurezza generale dei prodotti Responsabilità da prodotto difettoso



J



Il prodotto non è
<u>"conforme"</u>
(= vizi o mancanza
qualità)

(GARANZIA)

Il prodotto <u>non è</u> <u>"Sicuro"</u>


(PERICOLO)


Il prodotto <u>ha causato</u> <u>un danno</u> a persona o cose


(DANNO)

Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it

GARANZIA B2C:LEGALE e CONVENZIONALE










(GARANZIA)

LA GARANZIA PAN EUROPEA




Un PRODUTTORE è presente in più paesi dello Spazio Economico Europeo o SEE (= UE + 3 Stati)



Il "Mercato Interno Senza Frontiere" (art. 26 TFUE) Comporta

(1) Divieto di restrizioni quantitative e qualitative

(2) Libertà di concorrenza







Divieto di restrizioni quantitative e qualitative

Divieto di restrizioni quantitative e qualitative e di misure di effetto equivalente

- Divieto di restrizioni all'import (art. 34 TFUE)

- Divieto di restrizioni all'export (art. 35 TFUE)

Eccezione: tutela diritti/interessi fondamentali (art. 36 TFUE)

Divieto di restrizioni quantitative e qualitative

❖ Eccezione: l'art. 36 stabilisce un'eccezione agli articoli 34 e 35: sono infatti ammesse restrizioni all'importazione, all'esportazione ed al transito giustificati da motivi di "... moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA, né una RESTRIZIONE DISSIMULATA al commercio tra Stati membri".





Divieto di restrizioni quantitative e qualitative ad import /export intra UE

Divieto di <u>misure di</u> <u>effetto equivalente</u> alle restrizioni (art. 36 TFUE)

Esempi

- il caso della birra tedesca

 Il caso della margarina belga

- Il caso in Francia della macchina per lavorare il legno







Contesto Legale UE della garanzia pan europea 7 Libertà di concorrenza

art. 101 del TFUE: "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano come oggetto o come effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ..."

Sono pertanto sono incompatibili con il mercato interno dell'Unione Europea e vietati:

- gli accordi tra imprese,
- le decisioni di associazioni di imprese,
- le pratiche concordate, che possano
- pregiudicare il commercio tra gli Stati membri

е

• che abbiano per SCOPO o anche solo, di fatto, come EFFETTO quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nella UE.



Contesto Legale UE della garanzia pan europea 8 Libertà di concorrenza

ESEMPI:

Caso Wolkswagen – (Commissione - Decisione 28.01.1998; conf.ta da Tribunale di 1° grado con s. 6.07.2000 e da Corte di G. con s.18.09.2003)

È vietato il "... comportamento della casa automobilistica, accordatasi con i concessionari della sua rete di distribuzione stabiliti in uno Stato Membro al fine di vietare o limitare le vendite ai consumatori finali di altro Stato membro ..."

<u>Caso VIHO/Parker</u> – (Commissione – Decisione 92/426/UE su GUCE L 233/27). E' stato ritenuto vietato l'accordo del produttore di penne Parker con il suo distributore esclusivo tedesco Herlitz che imponeva a quest'ultimo di non vendere ad operatori che piazzino spontaneamente ordini dal di fuori della Germania.





Origine della garanzia Pan Europea: Il caso Zanussi – 1

"Leading Case": caso Zanussi, di cui alla Decisione della Commissione UE 78/922/UE del 23 ottobre 1978 (IV1.576 – Zanussi), pubblicata sulla G.U. Comunità Europee del 16.11.1978 (N.L. 322/36).

Schema di garanzia paneuropea presentato nel 1977 da ZANUSSI alla Commissione Europea:

- (1) Garanzia "omogenea" su tutti i prodotti immessi da una filiale ZANUSSI sul mercato europeo
- (2) Garanzia tuttavia valida solo sui prodotti presentati per la riparazione nel paese dove sono stati acquistati
- (3) Decadenza dalla garanzia per qualsiasi anche minima operazione sull' apparecchio (ad esempio: sostituzione di spina "continentale europea" con spina "inglese")



Origine della garanzia Pan Europea: Il caso Zanussi - 2

Schema <u>rifiutato</u> dalla Commissione perché :

- (1) Costituiva un "Accordo tra Imprese" tra Zanussi ed i suoi rivenditori;
- (2) tale accordo, in particolare, aveva per effetto di restringere o falsare il gioco del mercato in quanto metteva i rivenditori ZANUSSI in posizione artificiosamente vantaggiosa rispetto a quelli che avessero commercializzato prodotti importati in parallelo (in tal caso, infatti, la riparazione in garanzia convenzionale sarebbe stata negata): in quanto tale, la clausola era pertanto vietata dall'art. 85 (ora 101) del Trattato CE (ora TFUE);
- (3) Anche la decadenza dalla garanzia nel caso di intervento meramente superficiale effettuato da persona professionalmente qualificata ma non autorizzata dalla filiale ZANUSSI competente, "... aveva per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune perché impediva ai rivenditori operanti in parallelo ... di adattare gli apparecchi".

Origine della garanzia Pan Europea: Il caso Zanussi - 3

ZANUSSI presento quindi il seguente schema, accettato dalla Commissione:

- (1) Il servizio di intervento in garanzia è esercitato dalla Filiale Zanussi del Paese in cui il prodotto è stato posto in funzione, <u>indipendentemente dal Paese UE in cui il medesimo è stato originariamente importato o prodotto.</u>
- (2) Il servizio di garanzia può essere, tuttavia, <u>rifiutato in taluni casi specifici</u> (utilizzo dell'apparecchiatura in modo anomalo o non conforme alla normativa di sicurezza).
- (3) La garanzia <u>non può essere rifiutata su apparecchi che non sono stati</u> <u>manomessi ma semplicemente modificati</u> da persona qualificata ed in modo appropriato per adeguarli alla normativa di sicurezza del Paese in cui è fatta valere la garanzia.





Origine della garanzia Pan Europea: Il caso Zanussi - 4

CONCLUSIONI:

Quando il produttore fornisce nel territorio della UE un servizio di garanzia sui propri prodotti ivi commercializzati, esso non può ripartire tale garanzia su base nazionale, escludendola per i prodotti importati parallelamente da stato a stato UE, ma, ricorrendone le condizioni, la garanzia deve essere prestata su tutti i prodotti presentati per la riparazione, senza distinzione circa il Paese UE nel quale essi sono stati originariamente commercializzati.





Il Produttore che non fornisce la Garanzia Pan Europea - 1

Se invece un Produttore NON fornisce una garanzia unitaria pan europea possiamo avere due casi:

- (1) Le <u>varie garanzie convenzionali sono concesse individualmente dalle</u> <u>singole entità nazionali</u> (sussidiarie / distributori nazionali): in tal caso il prodotto importato in parallelo <u>non</u> beneficia di assistenza in garanzia (ma potrebbe tuttavia essere necessario fornire assistenza fuori garanzia).
- (2) Le <u>varie garanzie convenzionali sono concesse dal Produttore, su base nazionale</u>: in tale ipotesi, ad esempio, il prodotto introdotto in parallelo in Italia che sia accompagnato da un certificato di garanzia convenzionale tedesca <u>deve ugualmente essere riparato</u> in garanzia (=anche se manca un certificato unico, rientriamo nel caso ZANUSSI)



Il Produttore che non fornisce la Garanzia Pan Europea - 2

In tal caso, infatti "... una clausola contenuta in un contratto di distribuzione esclusiva, con il quale il fabbricante si impegni, nei confronti del suo concessionario esclusivo, ad accordare una garanzia sui suoi prodotti dopo la vendita al consumatore ed in forza della quale esso rifiuti la garanzia ai clienti dei distributori paralleli, è incompatibile con l'art. 85, n. del Trattato CE ..." (ora art.101 TFEU) "... qualora la restrizione della concorrenza, che può così derivarne, pregiudichi gli scambi tra gli stati membri" (S. Corte di G. Europea 10.12.1985 su domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de Commerce di Bruxelles, C. 31/85).



Il caso Zanussi si riferisce all'ipotesi di un produttore che, attraverso le sue filiali o società controllate, offre una garanzia sui suoi prodotti su tutto il territorio UE.

Il caso Hasselblad U.K. si riferisce invece ad un distributore, indipendente dal produttore, che offre una GARANZIA AGGIUNTIVA (rappresentata da una "Silver Card" che accompagna i soli prodotti da essa commercializzati) rispetto a quella standard offerta dal produttore.

La <u>Silver Card</u> comporta:

- Estensione dalla garanzia Pan Europea Hasselblad a 3 anni (rispetto alla durata standard di 1 anno valida negli altri paesi)
- Effettuazione della riparazione in sole 24 ore



La Commissione Europea <u>contestò</u> questo tipo di garanzia aggiuntiva su garanzia Pan Europea standard deducendo quanto segue:

- 1. che Hasselblad U.K. praticava sulle macchine di importazione parallela un servizio di riparazioni particolarmente e volutamente lungo;
- 2. che lo scopo della garanzia extra "Silver Service Guarantee" era unicamente quello di <u>impedire o quanto meno di limitare le importazioni parallele.</u>



La materia arrivò alla Corte di Giustizia Europea, la quale rilevò:

1) quanto al punto 1., che la Commissione <u>non era stata in grado di fornire</u> <u>la prova</u> che i tempi di riparazione delle macchine Hasselblad importate in parallelo nel Regno Unito erano più lunghi rispetto ai tempi di riparazione ordinariamente applicati dagli altri distributori europei dei prodotti Hasselblad, da cui detti prodotti provenivano;







2) quanto al punto 2., la Corte rilevò che poiché Hasselblad U.K. esercitava normalmente le attività di garanzia di cui alla EU-Wide Guarantee Hasselblad sui prodotti importati in parallelo, la circostanza che la medesima accordasse una garanzia extra sugli apparecchi da essa stessa importati nel Regno Unito non poteva essere di per sé considerato – salvo prova contraria, che la Commissione non era stata in grado di fornire – come un'attività finalizzata ad impedire od ostacolare le importazioni parallele.



Conclusioni della Corte di Giustizia Europea:

Non è <u>vietato migliorare il proprio servizio rispetto a quello prestato dai</u> <u>concorrenti, al fine di prevalere rispetto ad essi</u>.

Ciò che è vietato sono gli accordi e le pratiche concordate volti a separare artificialmente i mercati all'interno dell'Unione Europea e, quindi, a falsare il gioco della concorrenza.





Conclusioni sul caso HASSELBLAD:

In presenza di una Garanzia pan-europea, non è vietato per un distributore nazionale od un rivenditore fornire una garanzia aggiuntiva nazionale, valida sui soli prodotti da esso importati in un determinato Paese UE, purché:

- lo scopo di tale garanzia aggiuntiva sia unicamente quello di emergere sulla concorrenza offrendo un servizio migliore e,
- tale garanzia aggiuntiva non sia frutto di una politica concertata volta a suddividere e separare i mercati UE, ostacolando le importazioni parallele. Sta alla Commissione fornirne la prova.



Differenza tra caso ZANUSSI e caso Hasselblad

- (1) Il caso ZANUSSI si riferisce al divieto di applicazione discriminatoria di un sistema di garanzia pan europea, mentre quello HASSELBLAD ad una garanzia nazionale aggiuntiva fornita da un distributore nazionale rispetto a quella ufficiale pan europea.
- (2) Nel caso ZANUSSI siamo di fronte ad un ACCORDO tra il produttore ed i suoi rivenditori per l'applicazione del sistema di garanzia pan europea; nel caso di HASSELBLAD siamo di fronte ad un COMPORTAMENTO UNILATERALE.

Differenza tra caso ZANUSSI e caso Hasselblad

L'art. 101 del TFUE <u>non fa divieto di comportamenti</u> <u>unilaterali</u>, ma solo di "accordi tra imprese ... decisioni di associazioni di imprese e ... pratiche concordate ...".

Se la Commissione Europea non è in grado di fornire la prova di <u>una pratica concordata tra Hasselblad U.K. ed il produttore Victor Hasselblad Sweden volta ad impedire od ostacolare le importazioni parallele nel Regno Unito, il comportamento di Hasselblad U.K. deve ritenersi evidentemente lecito.</u>





Esame di un sistema di Garanzia Pan Europea

- AREA COPERTA
- PRODOTTI COPERTI
- DIFFERENZE DI DURATA DELLA GARANZIA
- MODELLI NON COMMERCIALIZZZATI IN UNO STATO UE
- RICHIESTE DI ADATTAMENTI A STANDARD TECNICI



Ulteriori informazioni su questo argomento si possono reperire sul sito <u>www.andec.it</u>

e sul mio sito <u>www.avvocatoiorio.it</u>, voci "Consumatori" e "Responsabilità del Produttore"

Grazie per la Vostra attenzione



